

Regolamento Prevo

della BâloiseFondazione collettiva per la
previdenza professionale obbligatoria

Edizione gennaio 2018

Ammissione alla cassa di previdenza

A1

Valutazione del rischio

Se la persona assicurata ha una malattia o un'infermità o non è completamente in grado di lavorare e le prestazioni previdenziali eccedono le prestazioni minime a norma di legge, la fondazione può richiedere una valutazione del rischio e/o una riserva di prestazioni per il caso di decesso o invalidità.

Se nel corso della riserva, a causa di una malattia esclusa dalla copertura (riserva) si verifica il decesso o l'incapacità lavorativa che conduce all'invalidità, anche dopo la scadenza della riserva vengono versate al massimo le prestazioni obbligatorie o le prestazioni calcolate sulla base del salario assicurato ridotto. Viene mantenuta la copertura previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate.

A2

Questa disposizione si applica per analogia all'aumento delle prestazioni previdenziali.

A3

Eccezioni dell'assicurazione

Alla cassa di previdenza non sono ammessi i dipendenti, che

- al momento dell'ammissione sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (AI);
- hanno un contratto a tempo determinato non superiore a tre mesi;
- sono già altrimenti obbligatoriamente assicurati per un'attività lavorativa principale o coloro che esercitano un'attività lavorativa indipendente a titolo principale;
- e le persone il cui rapporto assicurativo viene prorogato provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP.

A4

Il reddito che una persona assicurata percepisce presso un altro datore di lavoro o da attività lavorativa indipendente non può essere assicurato.

A5

Obbligo contributivo

L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione alla cassa di previdenza e dura fino al pensionamento, al massimo fino all'uscita dalla cassa di previdenza. In caso di invalidità vengono applicate le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo contributivo.

A6

Acquisto di anni di contribuzione

Nei limiti previsti dalla legge è possibile effettuare un acquisto di anni di contribuzione nella parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia.

In caso di incapacità lavorativa l'acquisto è escluso. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, l'esclusione vale in proporzione al loro diritto alla rendita.

A7

Se il potenziale di acquisto ai sensi del regolamento è stato utilizzato completamente, a partire dal compimento del 50° anno di età è possibile procedere a ulteriori acquisti al fine di compensare parzialmente o completamente le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato (riscatto). Per il riscatto sono valide analogamente le condizioni regolamentari per l'acquisto di anni di contribuzione.

L'importo del riscatto è tenuto su un conto di vecchiaia separato e, al momento del pensionamento anticipato, viene aggiunto all'aver di vecchiaia sovraobbligatoria che andrà a costituire la rendita.

Fino al pensionamento anticipato, la somma di riscatto massima possibile corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia mancati, al netto degli interessi, per gli anni che intercorrono tra l'età pianificata di pensionamento anticipato e l'età regolamentare di pensionamento, per un massimo pari alla somma degli accrediti di vecchiaia degli ultimi cinque anni precedenti l'età regolamentare di pensionamento (riscatto parziale).

In caso di rinuncia al pensionamento anticipato l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato, al massimo, del 5%. I fondi non utilizzati per il finanziamento delle riduzioni di prestazioni e provenienti da un conto di vecchiaia separato sono impiegati per compensare i contributi del dipendente da versare fino al pensionamento. La parte eccedente dei capitali di vecchiaia decade a favore della cassa di previdenza.

Al momento dell'attuazione definitiva del pensionamento anticipato, tenendo conto dell'acquisto parziale già avvenuto, è possibile riscattare al massimo la differenza tra la rendita di vecchiaia prevedibile per l'età termine ordinaria e la rendita di vecchiaia ridotta per il pensionamento anticipato (riscatto totale).

In caso di riscatto totale viene meno il diritto previsto dal regolamento di poter richiedere il pagamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

In caso di decesso prima del pensionamento, l'aver disponibile sul conto di vecchiaia separato per il riscatto viene versato come capitale di decesso supplementare.

In caso di prelievo anticipato nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione, un prelievo dal conto di vecchiaia separato per il riscatto avviene secondo le disposizioni del piano di previdenza.

In caso di uscita dal servizio l'aver destinato al riscatto è parte integrante dell'aver di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica ai sensi dell'art. 15 LFLP).

La valutazione fiscale di un acquisto viene effettuata caso per caso dalle autorità fiscali competenti ed è la persona assicurata a doversi occupare di tale chiarimento. Le prestazioni derivanti da un acquisto non possono essere prelevate sotto forma di capitale dai fondi previdenziali per i tre anni successivi.

Prestazioni di vecchiaia

Rendita di vecchiaia

B1

Requisiti di ammissibilità

L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età (per gli uomini) o del 64° anno di età per le donne.

B2

Se al momento del pensionamento la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità secondo questo regolamento, la rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità prevista dalla legge.

B3

Allo scioglimento del rapporto lavorativo, la persona assicurata può richiedere il pensionamento anticipato; questo può essere fatto non prima del primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento anticipato l'aliquota di con versione viene adeguata di conseguenza.

B4

Se il rapporto lavorativo viene prorogato oltre l'età ordinaria di pensionamento almeno per il 40%, il pagamento delle prestazioni di vecchiaia può essere posticipato fino al termine del rapporto lavorativo stesso, al massimo fino al compimento del 70° anno di età. L'aliquota di conversione viene adattata di conseguenza.

Il tasso degli accrediti di vecchiaia valido al momento dell'età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento rimane in vigore. L'aver di vecchiaia continua ad essere remunerato con interessi.

In caso di decesso prima del pensionamento ma dopo l'età ordinaria di pensionamento, se è previsto il differimento della prestazione di vecchiaia, sono assicurate le seguenti rendite per superstiti:

- una rendita per il coniuge pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per orfani pari al 20% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni.

L'assicurazione di tutte le prestazioni per incapacità di guadagno e delle ulteriori somme di decesso si estingue con il compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

B5

Se dopo il compimento del 58° anno di età il grado di occupazione presso il datore di lavoro viene ridotto almeno del 30% di un'attività a tempo pieno e viene mantenuto un grado di occupazione pari al meno al 40% di un'attività a tempo pieno, a seconda della riduzione del grado di occupazione sussiste un diritto a prestazioni di vecchiaia proporzionali secondo i principi propri del pensionamento anticipato.

B6

Indennità in capitale

Se non è subentrato nessun altro caso di previdenza, l'avente diritto può richiedere un'indennità unica in capitale corrispondente all'aver di vecchiaia totale o parziale. A tal proposito egli deve inoltrare una dichiarazione scritta alla fondazione al massimo due mesi prima che abbiano inizio i versamenti della rendita di vecchiaia. L'indennità viene versata al momento del pensionamento. Se viene versata un'indennità pari all'intero avere di vecchiaia, si estinguono tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, incluse le rendite per il coniuge e per i figli assicurate dopo l'età di pensionamento. Per il ritiro parziale del capitale si applica quanto valido per il prelievo dall'aver di vecchiaia secondo il piano di previdenza. I diritti assicurati dopo il ritiro parziale del capitale dipendono dal rimanente avere di vecchiaia.

Se una persona assicurata coniugata o registrata come partner richiede un'indennità in capitale invece di prestazioni di vecchiaia, è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

Una persona incapace al guadagno non può richiedere l'indennità in capitale in proporzione alla propria incapacità al guadagno, a meno che non abbia optato per l'indennità in capitale

- prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa
- in quanto beneficiaria di una rendita d'invalidità LAINF o LAM la quale continuerà ad essere versata anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

Al posto di una rendita viene versata in ogni caso un'indennità in capitale se la rendita di vecchiaia ammonta a meno del 10% della rendita semplice minima AVS.

Rendite per figli di pensionati

B7

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che, alla loro morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani.

B8

In ogni caso le rendite per figli di pensionati sono versate solo fino a quando viene versata una rendita di vecchiaia.

Prestazioni in caso di invalidità

Rendita d'invalidità

C1

Requisiti di ammissibilità

Se una persona assicurata diventa invalida prima del pensionamento, ha diritto a prestazioni d'invalidità, a condizione che fosse assicurata al momento del verificarsi dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità. Un diritto a prestazioni d'invalidità sussiste anche per le persone divenute invalide in seguito a infermità congenita o non ancora maggiorenni, le quali all'inizio di un'attività lucrativa erano quindi incapaci al lavoro almeno per il 20% ma meno del 40%, e che al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, che ha condotto all'invalidità, erano assicurate almeno al 40%. In questi casi le prestazioni d'invalidità sono limitate alle prestazioni previste dalla LPP.

Se l'AI rifiuta o riduce una prestazione in seguito al rifiuto dell'obbligo di collaborazione, la fondazione rifiuta o riduce in misura corrispondente le proprie prestazioni per incapacità di guadagno.

C2

Se sussiste un diritto a prestazioni ai sensi della LAINF/LAM, la fondazione versa al massimo le prestazioni minime obbligatorie secondo la LPP. Questa stessa limitazione delle prestazioni vale anche per datori di lavoro assicurati con statuto di indipendenti, che possono assicurarsi a titolo facoltativo secondo la LAINF.

C3

Sono riservate le disposizioni concernenti il coordinamento.

C4

Cosa significa invalidità?

Si considera invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA).

C5

Il grado d'invalidità è disciplinato secondo l'art. 24 LPP. Se l'AI non stabilisce il grado d'invalidità a causa del mancato rispetto dell'obbligo

contributivo, questo viene determinato secondo i criteri di legge. La modifica del grado d'invalidità comporta la modifica delle prestazioni a partire dalla data di effetto stabilita dall'AI. Il grado d'invalidità minimo è pari al 40%. Se il grado d'invalidità scende sotto a quello minimo, non sussiste alcun diritto alle prestazioni per incapacità di guadagno (esonero dall'obbligo contributivo, rendite di invalidità).

Le prestazioni di invalidità vengono determinate in base al grado d'invalidità accertato dall'AI.

Le rendite di invalidità vengono verstrate sotto forma di:

- ¼ di rendita: per un grado di invalidità compreso tra il 40% e < 50%
- ½ di rendita: per un grado di invalidità compreso tra il 50% e < 60%
- ¾ di rendita: per un grado di invalidità compreso tra il 60% e < 70%
- rendita completa: per invalidità pari almeno al 70% e oltre.

In caso di cambiamento del grado di invalidità le prestazioni sono adeguate di conseguenza. Se non viene superato il grado di invalidità minimo, non sussiste alcun diritto alla rendita d'invalidità.

La Basilese è autorizzata a verificare in qualsiasi momento l'esistenza e il grado dell'invalidità.

C6

Versamento della prestazione

Il diritto a una rendita d'invalidità nasce a partire dall'avvenimento più recente tra i seguenti:

- inizio del diritto alla rendita ai sensi dell'AI,
- cessazione dell'obbligo del pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro o cessazione del diritto all'indennità giornaliera in caso di malattia pari almeno all'80% del salario, finanziata almeno per metà dal datore di lavoro,
- scadenza del periodo di attesa.

I periodi di attesa decorrono dal raggiungimento del grado minimo d'invalidità. A nuove cause di invalidità conseguono nuovi periodi di attesa.

Per le interruzioni dell'incapacità di guadagno prima della nascita del diritto a una rendita d'invalidità dell'AI si applica quanto segue:

- le interruzioni dell'incapacità di guadagno per un totale inferiore a 10 giorni non vengono prese in considerazione per il calcolo del periodo di attesa;
- le interruzioni dell'incapacità di guadagno pari almeno a 30 giorni consecutivi costituiscono motivo per la decorrenza di nuovi periodi di attesa.

C7

Le prestazioni d'invalidità sono versate, fatto salvo l'art. 26a LPP, per la durata dell'invalidità, al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

C8

Ricaduta

Se la rendita d'invalidità dell'AI è stata sospesa a seguito di una diminuzione del grado d'invalidità a un livello inferiore al grado minimo necessario, si considera come ricaduta il rinnovato verificarsi di un'invalidità dovuta alla stessa causa e presente in misura tale da dare nuovamente diritto a una rendita. Se tra l'evento assicurativo originario e la ricaduta non ci sono stati cambiamenti né del posto di lavoro né dell'istituto di previdenza,

- nel caso di un'invalidità che non dà diritto alla rendita e che si protrae da più di un anno, il nuovo evento sarà accettato con nuovi periodi di attesa;
- in caso di ricaduta entro un anno non sono fissati nuovi periodi di attesa e sono revocati gli adeguamenti apportati nel frattempo alle prestazioni.

Rendite per figli di invalidi

C9

I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che, alla loro morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani.

C10

In ogni caso le rendite per figli di invalidi sono versate solo fino a quando viene versata una rendita d'invalidità.

Esonero dall'obbligo contributivo

C11

Una persona assicurata, che diventa incapace al guadagno senza interruzioni notevoli durante un periodo di tre mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo. Dopo 12 mesi a partire dall'inizio della decorrenza del periodo di attesa, l'esonero dal pagamento dei contributi viene corrisposto soltanto in presenza di una decisione sulle rendite dell'AI passata in giudicato. Fatto salvo l'art. 26a LPP, questo diritto si estingue quando non sussiste più un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Se il grado d'invalidità scende sotto a quello minimo, non sussiste alcun diritto all'esonero dall'obbligo contributivo. Per la durata della rendita d'invalidità secondo l'AI, l'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso in base alle regole vigenti per la rendita d'invalidità.

Prestazioni in caso di decesso

Rendita per il coniuge

D1

Requisiti di ammissibilità

Il diritto alla rendita per il coniuge nasce in caso di decesso della persona assicurata, se questa:

- era assicurata al momento del decesso o quando è insorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto al decesso,
- riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità ai sensi di questo regolamento, oppure
- era diventata invalida in seguito a infermità congenita o non era ancora maggiorenne, e quindi all'inizio di un'attività lucrativa era incapace al lavoro almeno per il 20%, ma meno del 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, che ha condotto all'invalidità, era assicurata almeno al 40%. In questi casi le prestazioni per i superstiti sono limitate alle prestazioni obbligatorie previste dalla LPP.

Se sussiste un diritto a prestazioni ai sensi della LAINF/LAM, la fondazione versa al massimo le prestazioni previste dalla LPP. Questa stessa limitazione delle prestazioni vale anche per datori di lavoro assicurati con statuto di indipendenti, che possono assicurarsi a titolo facoltativo secondo la LAINF.

D2

Sono riservate le disposizioni concernenti il coordinamento.

D3

I partner registrati hanno pertanto lo stesso status giuridico dei coniugi. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato quindi al divorzio.

D4**Versamento della prestazione**

Se la rendita per il coniuge non sostituisce alcuna prestazione di rendita in corso, il diritto a essa sussiste a partire dalla data di decesso della persona assicurata. In caso contrario, tale diritto sussiste a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

D5

Il diritto si estingue con il decesso del coniuge o se quest'ultimo contrae nuovamente matrimonio prima di aver compiuto il 45° anno di età. Nel secondo caso viene versata un'indennità pari al triplo della rendita annua.

D6

Anziché una rendita per il coniuge, il coniuge può richiedere un'indennità in capitale totale o parziale. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto alla fondazione prima che avvenga il primo versamento della rendita ed entro due mesi dalla comunicazione dell'ammontare del capitale. Per l'indennità versata si estinguono tutti i diritti del coniuge nei confronti della fondazione.

D7

Se la rendita per il coniuge ammonta a meno del 6% della rendita semplice minima AVS, viene versata in ogni caso un'indennità in capitale.

Rendita al convivente superstite**D8**

Se sussisteva una convivenza simile al matrimonio prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, il convivente superstite ha diritto a una rendita per il convivente, se al momento del decesso:

1. la persona assicurata:

- ha compiuto il 35° anno di età oppure ha un figlio in comune con il convivente superstite e
- soddisfa i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti necessari per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata nonché

2. il convivente superstite

- soddisfa a sua volta i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata e
- non percepisce alcuna rendita per superstiti né capitale al posto di una rendita per superstiti da un altro istituto o da un'altra cassa di previdenza e
- ha compiuto il 30° anno di età e ha vissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica presso lo stesso domicilio e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata per almeno gli ultimi cinque anni precedenti il decesso
- oppure al momento del decesso viveva nella stessa economia domestica presso lo stesso domicilio e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata e deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune.

D9

Altrimenti, per la rendita per il convivente si applicano le disposizioni relative alla rendita per il coniuge, con riserva dei seguenti punti. Non sono ammessi privilegi del convivente superstite nei confronti del coniuge superstite di una persona assicurata sposata, e neppure nei confronti di un partner registrato in un'unione domestica registrata di una persona assicurata.

- La rendita per il convivente non viene adeguata al rincaro.
- Il diritto alla rendita per il convivente si estingue definitivamente con il decesso dello stesso o se questi, prima del compimento del 45°

anno di età, contrae matrimonio, costituisce un'unione domestica registrata o vive in un nuovo rapporto di convivenza
→ Sono escluse sia l'indennità sia l'opzione di riattivazione del diritto.

Rendita per il coniuge divorziato**D10**

Dopo il decesso della persona assicurata, il coniuge superstite divorziato ha diritto a una prestazione per i superstiti secondo l'art. 20 e la disposizione transitoria per la modifica del 10 giugno 2016 OPP 2.

Il diritto si limita alle prestazioni minime secondo la LPP. Inoltre, le prestazioni vengono ridotte di quell'importo per il quale, se sommate alle prestazioni per i superstiti versate dall'AVS, superano l'importo spettante di diritto stabilito nella sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti versate dall'AVS vengono conteggiate solo per la parte che va oltre l'importo di una rendita d'invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS a cui si ha diritto.

Rendite per orfani**D11****Requisiti di ammissibilità**

Hanno diritto a una rendita per orfani i figli della persona assicurata secondo l'art. 252 CC, così come i figliastri e i figli in affidamento ai quali doveva provvedere la persona assicurata. Si applicano per analogia i presupposti relativi alla rendita per il coniuge.

D12**Versamento della prestazione**

Le rendite per orfani sono corrisposte a partire dal giorno del decesso della persona assicurata. Il diritto si estingue con il decesso del figlio in questione, al più tardi quando quest'ultimo compie il 18° anno di età.

D13

Superato il 18° anno di età e al più tardi fino al compimento del 25° anno di età, le prestazioni vengono corrisposte se il figlio è ancora in formazione scolastica/professionale o invalido almeno per il 70%.

Capitale di decesso**D14****Requisiti di ammissibilità**

Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento non sussiste alcun diritto a una rendita per il coniuge, a una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, l'aver di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso è versato sotto forma di capitale di decesso.

Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento sussiste un diritto a una rendita per il coniuge, a una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, è versato un capitale di decesso a condizione che l'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso superi il totale dei valori attuali di tutte le prestazioni citate. L'ammontare del capitale di decesso corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia disponibile e il totale dei valori attuali delle prestazioni summenzionate.

D15**Beneficiari**

Indipendentemente dal diritto successorio viene applicato il seguente ordine dei beneficiari:

- il coniuge;
- i figli minorenni, i figli invalidi per oltre il 70% e i figli che seguono una formazione scolastica o professionale e che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età;

→ le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata durante gli ultimi cinque anni precedenti il decesso di quest'ultima o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

→ gli altri discendenti;

→ i genitori

→ i fratelli e le sorelle.

D16

Se esistono più aventi diritto, le prestazioni vengono divise pro capite.

D17

Se sono percepite rendite per i superstiti provenienti da un altro caso di previdenza, non sussiste alcun diritto secondo D15 punto 3.

Disposizioni comuni per le prestazioni di vecchiaia, di decesso e di invalidità

E1

Versamento delle prestazioni obbligatorie

La fondazione si impegna a versare in ogni caso le prestazioni obbligatorie conformemente alla LPP a condizione che siano soddisfatti i presupposti legali.

E2

Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

Le rendite minime legali per i superstiti e quelle d'invalidità in corso da oltre tre anni vengono adattate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento legalmente prevista dell'avente diritto.

E3

Le rendite per gli orfani e per i figli di invalidi sono adattate fino all'estinzione del diritto.

E4

Divieto di cessione e di costituzione in pegno

I diritti a prestazioni derivanti da questo regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Sono riservate le disposizioni concernenti la promozione della proprietà di abitazione.

E5

Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento per il versamento delle prestazioni è il domicilio dell'avente diritto o quello del suo rappresentante legale. Se il domicilio non si trova in Svizzera o in un altro stato dell'AELS o dell'Ue, il luogo di adempimento è la sede della fondazione.

E6

Esigibilità delle rendite e mora nel versamento

Le rendite vengono versate mensilmente e in anticipo. La mora è disciplinata secondo l'art. 105 CO. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP. Le prestazioni in capitale in caso di vecchiaia o di decesso vengono a scadenza entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti per la verifica del diritto alle prestazioni e il versamento delle prestazioni stesse. Se la fondazione è costituita in mora, viene applicato un interesse di mora pari al tasso minimo LPP.

E7

Obbligo d'informare e notificare

Le persone assicurate e gli aventi diritto devono fornire alla fondazione, tempestivamente ed in modo completo e veritiero, tutte le informazioni e i documenti necessari per il disbrigo delle pratiche assicurative.

Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:

→ le modifiche dello stato civile,

→ il decesso della persona assicurata,

→ le modifiche delle condizioni che sono alla base del diritto alle prestazioni, ad esempio l'obbligo di sostentamento e il diritto alla rendita per i figli,

→ le modifiche del grado di incapacità lavorativa o di invalidità che la persona assicurata deve inoltre notificare all'assicurazione federale per l'invalidità (AI),

→ le richieste di prestazioni presso l'AI che devono essere presentate tempestivamente dalle persone assicurate in caso di incapacità lavorativa di lunga durata e non oltre sei mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa stessa,

→ i redditi computabili per il coordinamento delle prestazioni,

→ gli ulteriori obblighi di informazione e di notifica previsti da questo regolamento.

E8

Nei limiti delle disposizioni legali, la fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza degli obblighi menzionati.

E9

Restituzione di prestazioni

La fondazione chiede la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente o le computa con le prestazioni che vengono a scadenza.

E10

Riduzione di prestazioni

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure perché si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la fondazione riduce in misura corrispondente le sue prestazioni per incapacità di guadagno e quelle per i superstiti.

Se nel piano di previdenza le rendite per superstiti sono definite direttamente o indirettamente attraverso rendite di invalidità in base al salario notificato o assicurato, le rendite per superstiti vengono ridotte a condizione che dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa secondo gli artt. 18 o 23 LPP prima del verificarsi del caso di invalidità o di decesso sia avvenuto un trasferimento degli averi di vecchiaia (prelievo anticipato per abitazione di proprietà, trasferimento per uscita dal servizio o pagamento in contanti). La riduzione avviene conformemente agli averi di vecchiaia trasferiti. Nei limiti consentiti dal regolamento è possibile apportare nuovi averi di vecchiaia, al massimo fino all'importo della prestazione senza riduzione. Restano riservati i nuovi calcoli e le ulteriori riduzioni delle prestazioni ai sensi di questo regolamento.

E11

Coordinamento e regresso

Il diritto a prestazioni per incapacità di guadagno o per superstiti viene riconosciuto nella misura in cui la somma delle prestazioni esigibili e delle altre entrate conteggiabili non superino il 90% del guadagno presumibilmente perso. Sono considerati altri redditi:

→ le prestazioni di natura e scopo affine come le indennità giornaliere, le rendite e le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione in rendita provenienti da assicurazioni sociali o private svizzere o estere, nonché da istituti di previdenza, che vengono versate all'avente diritto;

→ l'ulteriore reddito da attività lucrativa o reddito sostitutivo percepito o ipotetico della persona assicurata, pari almeno al reddito da invalido fissato dall'Al.

Non viene calcolato il reddito supplementare percepito durante il periodo di reintegrazione.

Durante la proroga dell'assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la rendita d'invalidità in corso viene ridotta solo in relazione al grado ridotto di invalidità e nella misura corrispondente in cui tale riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, il coordinamento avviene in base alle disposizioni di legge (art. 24 ss. OPP 2).

F2

Le prestazioni per i superstiti degli aventi diritto vengono addizionate.

F3

Il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione militare o di quella contro gli infortuni non sono compensati.

F4

Al verificarsi dell'evento assicurato, l'istituto di previdenza subentra, nei confronti di terzi responsabili, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di ulteriori beneficiari di cui all'art. 20a LPP fino all'importo delle prestazioni previste dalla legge. Se la fondazione versa prestazioni sovraobbligatorie, la persona assicurata, i suoi superstiti e gli ulteriori beneficiari sono tenuti a cedere alla fondazione i propri diritti nei confronti di terzi responsabili fino all'importo delle prestazioni regolamentari.

Uscita dalla cassa di previdenza

G1

Fine della copertura assicurativa, copertura posticipata

La copertura assicurativa termina alla data di scioglimento del rapporto di lavoro o se non sono più soddisfatti i presupposti regolamentari per l'assicurazione.

G2

Per le prestazioni in caso di decesso e di invalidità il dipendente rimane assicurato per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dalla risoluzione del rapporto di previdenza, a meno che non sia già stato costituito un altro rapporto di previdenza.

G3

Se diventano esigibili prestazioni derivanti da questa copertura posticipata, l'eventuale prestazione di uscita già versata deve essere restituita alla cassa di previdenza.

G4

Mantenimento della copertura previdenziale

La prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

G5

Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla fondazione in quale forma ammissibile intendono mantenere la copertura previdenziale.

G6

Pagamento in contanti

Nell'ambito previsto dalle disposizioni di legge la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti se:

- lascia definitivamente la Svizzera e sono soddisfatti requisiti di cui all'art. 25f LFLP;
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria;
- l'importo della prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

G7

Chi richiede il pagamento in contanti deve fornire alla fondazione le prove richieste. Per gli aventi diritto coniugati o in unione domestica registrata, il pagamento in contanti è permesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

G8

Con il versamento della prestazione di uscita si estingue nei limiti consentiti dalla legge ogni pretesa relativa a questo regolamento nei confronti della fondazione.

G9

Divorzio

1. In caso di divorzio è il tribunale a decidere in merito alla compensazione dei diritti maturati durante il matrimonio fino all'avvio della procedura di divorzio. Fondamentalmente vengono divise le quote di rendita secondo gli articoli 122 – 124e CC.

2. Persone assicurate con obbligo di compensazione

2.1 Persone assicurate attive

L'aver di vecchiaia si riduce dell'importo da trasferire secondo il piano di previdenza. È possibile procedere al riacquisto.

2.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità

L'aver di vecchiaia passivo, ovvero quello relativo alla parte invalida, si riduce dell'importo da trasferire secondo il piano di previdenza. In caso di persone parzialmente invalide l'importo viene detratto prioritariamente dall'aver di vecchiaia della parte attiva.

La rendita d'invalidità regolamentare attualmente in corso non viene ridotta dal prelievo. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la parte obbligatoria di questa rendita d'invalidità (rendita d'invalidità prevista dalla legge) viene ridotta come segue. La riduzione corrisponde alla parte obbligatoria prelevata dall'aver di vecchiaia passivo moltiplicata per l'aliquota di conversione obbligatoria alla base del calcolo della rendita d'invalidità. In rapporto alla parte obbligatoria valida finora della rendita d'invalidità, la riduzione non deve essere superiore alla parte trasferita della prestazione di uscita passiva in rapporto alla prestazione di uscita complessiva. Per quanto riguarda le persone assicurate parzialmente invalide, in caso di modifica del grado d'invalidità si procede a un nuovo calcolo della riduzione. Al momento dell'avvio della procedura di divorzio, le rendite per figli di invalidi attualmente in corso, quelle in aspettativa e le rendite per i figli in sostituzione delle stesse non vengono ridotte.

Le prestazioni per i superstiti future vengono ridotte nella misura in cui queste sono finanziate dall'aver di vecchiaia prelevato e non apportato nuovamente.

Un riacquisto è consentito solo nelle prestazioni di vecchiaia e nelle future prestazioni per i superstiti. In caso di persone parzialmente invalide l'importo del riacquisto viene accreditato prioritariamente all'aver di vecchiaia della parte attiva.

2.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia in corso viene ridotta della quota di rendita concessa al coniuge creditore. Al momento dell'avvio della procedura di divorzio, le rendite per figli attualmente in corso e le rendite per orfani in sostituzione delle stesse non vengono ridotte. Le rendite per figli di pensionati e le prestazioni per i superstiti vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.

Non è consentito il riacquisto.

2.4 Pensionamento, raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio

Se una persona assicurata attiva viene pensionata nel corso della procedura di divorzio, la fondazione riduce la parte di prestazione di uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia. La riduzione corrisponde all'importo che sarebbe venuto meno nei pagamenti delle rendite fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se alla base del calcolo di essa fosse stato utilizzato un avere di vecchiaia ridotto della parte di prestazione di uscita trasferita. Fatta salva una sentenza divergente da parte del tribunale, la riduzione viene divisa a metà tra i coniugi. Inoltre, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di vecchiaia viene adeguata in modo permanente sulla base dell'aver di vecchiaia ancora disponibile dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 19g cpv. 1 OLP).

Se nel corso della procedura di divorzio un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento, la fondazione riduce la parte di prestazione di uscita da trasferire secondo l'art. 19g cpv. 2 OLP.

3. Persone assicurate con diritto di compensazione

3.1 Persone assicurate attive

Una prestazione di uscita apportata, una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC oppure un'indennità in capitale al posto della rendita vitalizia viene accreditata alla parte obbligatoria e sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia nella misura in cui essa stessa è stata addebitata nella previdenza del coniuge debitore.

3.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità

L'aver di vecchiaia passivo aumenta di un importo corrisposto secondo la cifra 3.1 di questo annesso. In caso di persone parzialmente invalide l'importo viene accreditato prioritariamente all'aver di vecchiaia della parte attiva.

La rendita d'invalidità regolamentare attualmente in corso non viene aumentata da questo accredito. Per quanto riguarda le persone assicurate parzialmente invalide, in caso di modifica del grado d'invalidità dovuta alla stessa causa questo non viene preso in considerazione.

3.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia

Un diritto alla compensazione nei confronti dell'istituto di previdenza del coniuge debitore non può essere utilizzato al fine di

aumentare la rendita di vecchiaia regolamentare della fondazione attualmente in corso.

4. Bonifico di una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC

Se la fondazione deve trasferire una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC, prima che avvenga il primo trasferimento della rendita, al posto di essa il coniuge creditore può richiedere per iscritto e in maniera irrevocabile il bonifico sotto forma di capitale. La capitalizzazione viene calcolata sulla base dei principi tecnici della fondazione determinanti per la rendita di vecchiaia da dividere.

Con il bonifico sotto forma di capitale sono ritenute soddisfatte tutte le pretese del coniuge creditore nei confronti della fondazione. Se il coniuge creditore ha diritto a una rendita d'invalidità intera oppure se ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, su richiesta la fondazione gli versa una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC.

Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di pensionamento secondo l'art. 13 cpv. 1 LPP, gli viene corrisposta una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC. Su richiesta il bonifico viene fatto nella sua previdenza, ammesso che secondo il rispettivo regolamento siano ancora consentiti acquisti.

Dalla rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC non deriva alcun diritto a prestazioni, in particolare a prestazioni per i superstiti.

5. Promozione della proprietà di abitazione

Se viene posta fine al matrimonio per mezzo di divorzio prima del verificarsi di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato come una prestazione di uscita.

Se durante il matrimonio è stato effettuato un prelievo anticipato, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'aver di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

G10

Queste disposizioni valgono per analogia in caso di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

G11

Partecipazione alle eccedenze

La base per il calcolo della partecipazione alle eccedenze è il conto d'esercizio annuo della Basilese per i contratti determinanti. Un saldo complessivo positivo viene utilizzato nel rispetto delle disposizioni legali in particolar modo per la formazione di riserve e la costituzione di un fondo delle eccedenze.

Se vi sono eccedenze da distribuire, queste vengono assegnate dalla fondazione alla cassa di previdenza in base alla riserva matematica proporzionale, all'andamento dei sinistri dei rischi assicurati e ai costi causati.

Dopo la decisione sull'adattamento al rincaro, la partecipazione alle eccedenze è accreditata sul conto delle eccedenze individuale della persona assicurata, a meno che il comitato di cassa della Basilese non abbia deciso altrimenti.

Nei casi di previdenza per vecchiaia e decesso prima dell'età di pensionamento, oltre alle prestazioni regolamentari, è versato anche l'aver disponibile sul conto eccedenze sotto forma di liquidazione unica in capitale.

Organizzazione della cassa di previdenza e della fondazione

H1

Il consiglio di fondazione dirige la fondazione, la rappresenta nelle relazioni con terzi e ne definisce l'organizzazione. L'organizzazione, i compiti e la composizione del consiglio di fondazione sono definiti dalle disposizioni del regolamento organizzativo per il consiglio di fondazione.

H2

Il comitato di cassa gestisce la cassa di previdenza. Nel quadro di questo regolamento e del piano di previdenza, l'organizzazione, i compiti e la composizione del comitato di cassa sono definiti dalle disposizioni del regolamento organizzativo per il comitato di cassa.

H3

Al comitato di cassa spetta l'attuazione della previdenza a favore del personale. Esso adotta le misure necessarie, con riserva delle decisioni del consiglio di fondazione.

H4

Il comitato di cassa si compone di un rappresentante del datore di lavoro e di uno dei dipendenti. Il rappresentante del datore di lavoro è designato dal datore di lavoro. I dipendenti eleggono il loro rappresentante nella cerchia delle persone assicurate.

H5

Il mandato dei membri del comitato di cassa ha una durata di quattro anni.

H6

Il patrimonio della cassa può essere impiegato esclusivamente nei limiti dello scopo della fondazione.

H7

I fondi della riserva dei contributi del datore di lavoro possono essere impiegati per scopi diversi da quello del pagamento dei contributi del datore di lavoro unicamente con il consenso del datore di lavoro stesso.

Disposizioni transitorie e finali

I1

Modifica del regolamento

Nel rispetto dello scopo della fondazione, il consiglio di fondazione emette questo regolamento e il comitato di cassa sceglie il piano di previdenza tra i piani offerti dalla fondatrice.

Le modifiche del regolamento devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

I2

Liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza

I requisiti e la procedura per la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza sono disciplinati dal regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza della fondazione.

I3

Foro competente

In caso di controversie tra fondazione, cassa di previdenza, datore di lavoro e aventi diritto, il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della/e parte/i convenuta/e, oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

I4

Entrata in vigore, disposizioni transitorie

Questo regolamento entra in vigore alla data stabilita e sostituisce tutti i regolamenti finora vigenti con le seguenti eccezioni.

I diritti a rendite di vecchiaia, nonché le prestazioni per i superstiti ad esse connesse, sono determinati in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

Per le persone, per le quali al momento dell'entrata in vigore:

- erano già sopraggiunti il decesso o l'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o al decesso, oppure
- è stata interrotta l'incapacità al guadagno, ai sensi delle norme riguardanti le ricadute previste dal regolamento valido per la causa originaria,

continua a valere esclusivamente il regolamento valido in quel momento per la persona assicurata per quanto concerne

- le rendite d'invalidità e le prestazioni di decesso,
- l'età di pensionamento e
- la scala degli accrediti di vecchiaia.

I5

La regolamentazione relativa al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio si applica per tutte le persone assicurate attive, per i beneficiari di rendita e per altri aventi diritto.

Bâloise Fondazione collettiva per la
previdenza professionale obbligatoria
Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch